

Di dar piazza a Peregrino, & se morirà in Nave.

Cap. 115.

Patrone di Nave debbe dare loco a Peregrino, o il nochiere per lui, & il peregrino debba haver quello loco che l'huomo gli haverà dato, & consegnato, & se il peregrino muore, lui può lasciare a chi vorrà, & la miglior vesta ch'egli habbia sia del nochiere: & i danari, se non ci sarà parente, gli debba havere il patrone, & il patrone li debba servare & tenere per infino che sia in loco che li fusse dimandati per tre anni, & in capo di tre anni se non li saranno dimandati, lui gli debba dare per l'anima di quello, in presentia del Vescovo della terra, & il Scrivano è tenuto manifestar al Vescovo, o al Signor della Città, & scrivere li detti danari, & tutte le cose del morto, & lui debbe tener un scritto, & un altro li mercanti, & un altro il patrone della nave, & quando saranno tornati nella patria, il scrivano debba mostrare quello scritto, o al Luocotenente, o al Capellano, che tenga carico di quello loco, & il Capellano debba mettere in scritto al libro della Chiesa, & se il patrone della nave non fusse sufficiente di tener quelli danari, che lui fusse tristo mercante, o cattivo barro, lui li debba assicurare, e gli debba mettere in loco, che se ci venisse dimandatore per infino al termine de' li detti tre anni, che gli possa havere, & se il patrone della nave morisse, li danari siano messi in loco sicuro.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. 118.

Parla sopra questo Capitolo il Targ. Ponderat. marit. cap. 16. num. 2. in fin. & cap. 49. num. 9.

Che debba haver patrone di quello che muore in Nave.

Cap. 116.

SE quelli, che andranno in Nave per loro trafico, saranno detti peregrini, se moriranno, il Patrone, nè nochiere, nè nessuno non debba haver niente: perche molti huomini vanno di uno viaggio